

INTERVENTO

Riforma positiva su nuove sanzioni e conto consolidato

I NODI CRITICI

Indicazioni generiche per i controlli mentre la Corte dei conti rischia di soggiacere a una logica gerarchica

di **Francesco Staderini***

Sulle deleghe che compongono la riforma degli ordinamenti locali (si veda «Poker di leggi per la riforma», sul Sole 24 Ore del 27 novembre) il giudizio può essere nel complesso positivo, pur in presenza di oscurità, omissioni e scelte discutibili.

La riforma rappresenta un chiaro superamento di alcune bizzarrie introdotte nel Ddl approvato nella scorsa legislatura. Mi riferisco, in particolare, alla singolare qualificazione delle «funzioni proprie» degli enti locali come «compiti ulteriori», assimilabili alle tradizionali «funzioni facoltative», che, però, gli enti non avrebbero potuto assumere liberamente, come da sempre accade, ma solo dopo un giudizio sulla gestione da parte di un organo della Presidenza del consiglio. Non mancano, però, tra gli aspetti positivi della nuova disciplina, anche soluzioni già accolte nel testo precedente, quali la previsione - rafforzata ora da un Ddl separato - di ordinamenti differenziati per i piccoli Comuni e una disciplina per limitare il ricorso alle società di capitali.

Più chiara è nel nuovo testo, in conformità a Costituzione, l'esclusione di ogni competenza regionale sul riconoscimento delle funzioni fondamentali di Comuni e Province. Molto apprezzabile è, poi, la previsione di sanzioni per amministratori e funzionari, incidenti sullo status rivestito. Ciò rende effettiva la deterrenza delle sanzioni per gli autori di episodi di malamministrazione. A questo fine, la previsione del risarcimento del danno non ha mai avuto una grande efficacia: al contrario,

esperienze anche straniere hanno dimostrato quanto preoccupi il funzionario e, soprattutto, il politico ogni ostacolo allo sviluppo della propria carriera. Sul punto c'è da osservare che l'applicazione del principio non dovrebbe essere limitata, come si è fatto, ai soggetti «coinvolti in accertati squilibri di bilancio», ma estesa ai giudizi di responsabilità amministrativa.

In relazione al dibattito sul mantenimento delle Province, le bozze preferiscono seguire una posizione prudente, limitandosi a recepire le novità introdotte dalla legislazione finanziaria sugli enti intermedi. Ritengo anch'io che non sia opportuna la soppressione delle Province - che richiederebbe, comunque, una modifica costituzionale -, se non altro perché ciò avrebbe come unico effetto la moltiplicazione di uffici ed agenzie regionali per l'esercizio delle stesse funzioni, senza apprezzabili risparmi di spesa. Ma sarebbe senz'altro auspicabile che si procedesse, nel rispetto della Costituzione, ad una revisione che ponga fine agli enti palesemente sottodimensionati e inutili.

Molte e importanti sono le novità nell'ordinamento contabile, a cominciare dalla previsione obbligatoria del bilancio consolidato, strumento ormai indispensabile per un effettivo controllo della variegata finanza locale. Per concludere, vorrei segnalare l'assoluta genericità e insufficienza del principio approvato in materia di controlli, che si limita a ripetere la frase sibillina, già prevista nel Ddl del precedente Governo, che parla di «un sistema integrato di garanzie e di controlli», per garantire il buon andamento. Nulla è detto sul il controllo esterno e le sue modalità di svolgimento e, soprattutto, sul ruolo della Corte dei conti. Al riguardo, sarebbe estremamente opportuno che venisse ribadito il sistema di controlli delle sezioni regionali previsto dalla legge 131/2003.

Questo sistema, che ha trova-

to nelle prime applicazioni un vasto apprezzamento, è stato sconvolto da successivi, estemporanei, interventi legislativi, fino al tentativo in corso (con l'emendamento approvato al Senato alla «legge Brunetta») di inquadrarlo in una più vasta riforma del controllo della Corte, ispirata a una confusa logica accentratrice e gerarchica, che, per alcuni aspetti, (così l'estensione della verifica al rispetto delle direttive governative e l'obbligo prioritario di referto al Ministro competente) ricorda l'ordinamento vigente in epoca fascista.

* *Presidente emerito della Corte dei conti e Presidente dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali*

